

**AVV. M. GRAZIA TUFARIELLO
VIA GARIBALDI N. 1 - BOLOGNA
TEL. 051/6440241 FAX 051 / 580215**

IL PROCEDIMENTO PENALE
DALLA NOTIZIA DI REATO AL GIUDIZIO

A) NOTIZIA DI REATO - ART. 330 C.P.P.

La notizia di un fatto-reato viene comunicata alla Procura della Repubblica dalla Polizia Giudiziaria, da persone private, dalle persone che hanno l'obbligo di farlo (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio; esercenti la professione sanitaria con obbligo di referto). E' possibile anche la forma anonima.

Viene iscritta in un apposito registro, che è -appunto- il registro delle notizie di reato (art. 335 C.P.P.), generalmente indicato nel linguaggio giornalistico come registro degli indagati, in quanto accanto alla notizia di reato in esso vengono annotati anche i nominativi delle persone "sospettate" di esserne gli autori.

B) INDAGINI PRELIMINARI - ARTT. 326 e SEGG. C.P.P.

Le indagini preliminari sono rivolte alla verifica della fondatezza o meno della notizia di reato.

Vengono svolte dal Pubblico Ministero (P.M.) personalmente o tramite la Polizia Giudiziaria ed in ogni caso sono dirette dal P.M.

Consistono nella ricerca ed acquisizione degli elementi di prova (riscontro) e si attuano attraverso: ascolto di persone informate sui fatti oggetto di indagine;

ispezioni di persone, luoghi, cose; perquisizioni personali e locali; sequestri di cose e documenti; intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (telefoniche, ambientali; informatiche, telematiche); accertamenti tecnici; interrogatori; riconoscimenti e individuazioni (di cose e persone).

Ogni attività deve essere documentata in appositi atti scritti, denominati “verbali”.

La fase delle indagini preliminari si deve svolgere entro i termini fissati dal Codice (art. 405 n. 2 C.P.P.: sei mesi; un anno) .

Detti termini possono essere prorogati per giusti motivi, su richiesta del P.M., dal Giudice per le indagini preliminari (GIP). Non possono tuttavia superare i diciotto mesi o -solo per i reati più gravi tassativamente previsti dal codice- i due anni.

Una parte dell’attività di indagine svolta da Polizia Giudiziaria e P.M. (ad esempio il sequestro) richiede un provvedimento di convalida del G.I.P.; altra parte (intercettazioni) richiede l’autorizzazione preventiva del G.I.P.

In caso di urgenza il P.M. può procedere di iniziativa all’intercettazione, ma il suo decreto deve essere convalidato dal G.I.P.

Il Codice disciplina tempi e modalità sia del procedimento di convalida, sia delle operazioni di intercettazione (autorizzazione originaria, proroghe, cessazione). Determina inoltre i criteri cui le parti si devono attenere per la scelta delle intercettazioni da utilizzare nel procedimento.

Il G.I.P. può convalidare o non convalidare l’operato del P.M. (e della polizia giudiziaria), può concedere o non concedere l’autorizzazione alle intercettazioni, può concedere o non concedere le proroghe.

Gli atti di indagine sono segreti fino a quando l’imputato non possa averne conoscenza e comunque fino alla conclusione delle indagini (art. 329 C.P.P.). A questa norma si ricollega il “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”

contenuto nell'art. 114 C.P.P.

Il P.M. può -con decreto motivato- derogare ad entrambe le norme, consentendo la pubblicazione di atti ancora segreti o disponendo l'obbligo del segreto e il divieto di pubblicazione su determinati atti anche oltre il termine previsto dalla legge.

Ciò a tutela delle indagini stesse.

C) INCIDENTE PROBATORIO (ARTT. 392 e SEGG. C.P.P.)

L'incidente probatorio consiste nella raccolta di una vera e propria prova anticipata alla fase delle indagini preliminari rispetto al dibattimento (testimonianza, esame indagato, esame coindagati o indagati in procedimento connesso, confronto, perizia, esperimento giudiziale, ricognizione).

Ne sono presupposti l'urgenza-indifferibilità derivanti dal pericolo di inquinamento, perdita, dispersione della prova da raccogliere.

La richiesta è formulata dal P.M. o dall'indagato al G.I.P., che decide se darvi corso o meno (la persona offesa non può avanzare direttamente istanza di incidente probatorio, ma deve rivolgersi al P.M. affinché si attivi in tal senso).

Se il G.I.P. ammette l'incidente probatorio la prova viene assunta nel contraddittorio di tutte le parti (P.M.; indagato e persona offesa con relativi difensori) in una o più udienze celebrate in Camera di Consiglio, ma con le formalità del processo pubblico.

Il verbale (resoconto) dell'incidente probatorio è destinato ad entrare nel fascicolo del dibattimento. La prova assunta con incidente probatorio non dovrà -tendenzialmente- essere ripetuta nel dibattimento.

D) RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - ART. 408 C.P.P.

Concluse le indagini preliminari il P.M., se ritiene che il reato sia già estinto o che il fatto denunciato non costituisca reato o che manchi una condizione di procedibilità (querela) o che il fatto-reato sia di speciale tenuità, o che la notizia di reato non sia fondata, chiede al G.I.P. l'archiviazione.

Il Giudice può accogliere la richiesta e pronunciare decreto di archiviazione.

Può non accogliere la richiesta e convocare un'udienza in Camera di Consiglio con la presenza di tutte le parti. All'esito della discussione in udienza può restituire il fascicolo al P.M. affinché eserciti l'azione penale (imputazione coatta), oppure ordinare al P.M. di integrare le indagini.

Il procedimento in Camera di Consiglio è sempre utilizzato quando la persona offesa si oppone alla richiesta di archiviazione (con atto scritto e motivato, indicando quali indagini potevano essere svolte e non lo sono state e chiedendone l'espletamento).

In caso di accoglimento della richiesta di archiviazione dopo l'udienza il giudice la pronuncia con ordinanza.

Anche dopo l'archiviazione la persona offesa può chiedere al P.M. la riapertura delle indagini, che deve essere autorizzata dal G.I.P.

Uno speciale caso di archiviazione si ha quando gli autori del reato siano rimasti ignoti.

E) RINVIO A GIUDIZIO

Concluse le indagini preliminari il P.M., se non chiede l'archiviazione, fa notificare l'avviso di conclusione indagini (art. 415 bis C.P.P.) all'indagato e al difensore, nonché -per i reati di maltrattamenti e stalking- alla persona offesa e/o al suo difensore, con l'invito all'indagato ad esercitare specifiche facoltà (chiedere interrogatorio, presentare memorie, chiedere nuove indagini, depositare gli atti di

investigazione difensiva, ecc.).

Trascorsi i termini di cui all'art. 415 bis C.P.P. (20 giorni dalla notifica dell'avviso) il P.M. esercita l'azione penale come segue, a seconda del reato contestato:

1) Per i reati più gravi, di competenza del Tribunale Collegiale o della Corte d'Assise, nonché per gli altri reati che prevedono la celebrazione dell'udienza preliminare, formula l'imputazione e chiede al GIP il rinvio a giudizio dell'indagato, che da questo momento diventa imputato (art. 416 C.P.P.).

2) Per i reati più lievi, cioè contravvenzioni o delitti puniti con pena massima non superiore a 4 anni di reclusione o con la sola multa, nonché per altri reati espressamente indicati dall'art. 550 C.P.P., il P.M. formula l'imputazione e cita direttamente l'imputato in giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico.

Con la formulazione dell'imputazione viene esercitata l'azione penale e l'indagato diviene imputato (con formazione del cosiddetto "carico pendente").

Nella prima ipotesi il Giudice che riceve la richiesta del P.M. ed il fascicolo con gli atti di indagine fissa **L'UDIENZA PRELIMINARE**, che si tiene in Camera di Consiglio, con la partecipazione di tutte le parti (per la prima volta la parte lesa può costituirsi parte civile, secondo le formalità previste dal Codice).

Nell'udienza preliminare si discute -sulla scorta degli atti di indagine, anche integrati da quelli delle parti private- la fondatezza della notizia di reato in funzione della celebrazione del dibattimento pubblico (idoneità degli elementi di prova acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio).

Il Giudice può dare ordine al P.M. di integrare le indagini, se incomplete; può anche disporre d'ufficio l'assunzione di **prove** decisive al fine di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere (proscioglimento).

Nell'udienza preliminare può essere modificata l'imputazione.

Esaurita la discussione il G.U.P (Giudice dell'udienza preliminare) può:

a) emettere sentenza di non luogo a procedere (art. 425 C.P.P.) perché il reato è già estinto; perché l'imputato non è punibile; perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato; perché risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato. Analogamente se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

La sentenza di non luogo a procedere (N.L.P.) può essere appellata dalle parti e/o revocata dal G.I.P., su richiesta del P.M., se sopravvengano o si scoprono successivamente nuove fonti di prova utili per il rinvio a giudizio.

Fino alla conclusione dell'udienza preliminare l'imputato può proporre richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento.

b) emettere il decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale o alla Corte d'Assise (secondo il tipo di reato, che determina la competenza dell'uno o dell'altro organo giudicante).

Al decreto che dispone il giudizio, così come alla citazione diretta a giudizio, segue il dibattimento.

Nel caso di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico l'imputato può chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento fino all'apertura del dibattimento.

N.B. Nel 2014 è stata abrogata la norma che consentiva di giudicare l'imputato in contumacia. Oggi l'imputato che risulti essere a conoscenza del processo e dell'udienza ma non si presenti senza addurre giustificazione, viene dichiarato assente e rappresentato a tutti gli effetti dal difensore.

Per l'imputato che risulti "irreperibile", invece, il processo viene sospeso e rinviato fino a che lo stesso non venga raggiunto dagli atti necessari per la conoscenza

dell'imputazione e del giudizio.

Queste regole si applicano fin dall'udienza preliminare.

F) IL DIBATTIMENTO

Rappresenta il momento di formazione della prova, che avviene in pubblico, nel contraddittorio delle parti, dinanzi a un Giudice "terzo e imparziale" (art. 111 Costituzione), che non conosce gli atti di indagine.

Nel dibattimento la persona informata dei fatti diventa testimone; gli accertamenti tecnici diventano perizie; le intercettazioni vengono trascritte in forma peritale, ecc.

All'esito del dibattimento e della discussione il Giudice (Tribunale, collegiale o monocratico; Corte d'Assise) pronuncia sentenza di assoluzione o di condanna (ma anche declaratoria di estinzione del reato).

La motivazione della sentenza può essere contestuale o differita.

G) GIUDIZIO ABBREVIATO - ARTT. 438 E SEGG. C.P.P.

Consiste nel giudizio "allo stato degli atti di indagine". E' richiesto, entro i termini stabiliti, dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale. Si celebra in Camera di Consiglio dinanzi al G.U.P. o dinanzi al Tribunale monocratico, a seconda che si proceda con o senza udienza preliminare, e dà la possibilità al Giudice di decidere nel merito dei reati ascritti all'imputato. A conclusione della discussione il Giudice può assolvere o condannare. In quest'ultimo caso la pena è ridotta di un terzo se si tratti di delitto e della metà se si tratti di contravvenzione. La diminuzione della pena è una sorta di premio per la scelta di un rito veloce.

Esiste una forma di giudizio abbreviato speciale, cioè **l'abbreviato condizionato**, che si celebra quando l'imputato subordina la richiesta di rito abbreviato alla

condizione che il Giudice disponga una integrazione probatoria a proprio favore.

Se il Giudice non accoglie la richiesta di integrazione probatoria si celebra l'udienza preliminare e, in caso di rinvio a giudizio, la domanda di abbreviato condizionato può essere riproposta dinanzi al Giudice del Dibattimento.

Se il Giudice accoglie la richiesta di integrazione probatoria si dà luogo all'assunzione delle prove richieste. In questo caso il P.M. ha diritto alla prova contraria.

All'esito delle prove e della discussione il GUP può assolvere o condannare. In questo secondo caso la pena è ridotta come per l'abbreviato semplice.

H) PATTEGGIAMENTO - ARTT. 444 E SEGG. C.P.P.

L'espressione indica un accordo delle parti (P.M. e imputato) sull'applicazione di una pena per il reato contestato. Si evita il processo. Si chiede al Giudice di pronunciarsi solo sulla congruità della pena concordata, che in questo caso può essere ridotta fino ad un terzo. (la riduzione rappresenta il "premio" per chi sceglie questo rito veloce).

Il patteggiamento originariamente prevedeva che la pena concordata non dovesse superare i due anni di reclusione, anche perché consentiva molteplici benefici, quali la sospensione condizionale della pena, la non iscrizione della sentenza nel certificato penale, la non applicazione di sanzioni accessorie, la non esigibilità delle spese processuali, l'estinzione del reato dopo un certo tempo.

In un secondo momento al patteggiamento originario si è affiancato il cosiddetto patteggiamento allargato, che prevede la possibilità di concordare la pena in misura non superiore a cinque anni di reclusione (dopo le decurtazioni derivanti anche dal premio per il rito), ma non riconosce gli altri benefici.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è una sentenza di condanna e non comporta un'ammissione di responsabilità.

I) GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ARTT. 449 E SEGG. C.P.P.

Consiste in un dibattimento celebrato senza una preliminare fase di indagini ed ha come presupposto l'arresto dell'imputato in flagranza o quasi-flagranza di reato.

Il giudizio segue al procedimento di convalida dell'arresto ed anche in questo caso l'imputato può chiedere di essere giudicato con rito abbreviato o avanzare istanza di applicazione della pena (patteggiamento).

L) GIUDIZIO IMMEDIATO - ARTT. 453 E SEGG. C.P.P.

Viene richiesto dal P.M. quando la prova dei fatti risulti evidente e l'indagato sia stato interrogato o quanto meno invitato a rendere l'interrogatorio.

La richiesta del P.M. deve essere presentata al G.I.P. entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro ed è sottoposta alla valutazione di ammissibilità da parte del Giudice che, in caso di accoglimento, emette il decreto di giudizio immediato. Diversamente restituisce gli atti al P.M. perché proceda con il rito ordinario.

L'imputato che ha ricevuto notifica del decreto di giudizio immediato può proporre richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento entro 15 giorni: in questo caso il processo ritorna dinanzi al GUP.

Anche l'imputato può chiedere di essere processato con il rito immediato, evitando l'udienza preliminare.

M) INDAGINI DIFENSIVE

Ai difensori dell'imputato e della persona offesa è data facoltà di svolgere investigazioni di contenuto analogo a quelle del P.M., con regole e modalità rigorosamente disciplinate dagli artt. 391 bis - 391 decies C.P.P.

N) MISURE CAUTELARI - ARTT. 272 E SEGG. C.P.P.

Sono misure restrittive della libertà personale dell'accusato (misure cautelari personali) o della libera disponibilità dei suoi beni (misure cautelari reali).

Le misure personali si distinguono in:

- 1) **coercitive**: custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieto o obbligo di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio;
- 2) **interdittive**: sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali).

Esse presuppongono l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cosiddette cautelari, quali il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione del reato.

Su richiesta del P.M. vengono applicate dal G.I.P., con ordinanza motivata, cui deve seguire l'interrogatorio cosiddetto di garanzia.

Hanno un limite temporale di efficacia, che varia a seconda della fase o del grado del procedimento.

La custodia cautelare in carcere non può comunque protrarsi oltre i sei anni dall'inizio.

Le misure reali consistono in due forme di sequestro:

1) conservativo (a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie o delle spese processuali o ancora delle obbligazioni civili derivanti dal reato);

2) preventivo (quando si tratti di corpo di reato oppure quando vi è pericolo che la libera disponibilità di cosa pertinente al reato possa aggravarne le conseguenze o agevolare la commissione di altri reati).

Su richiesta del P.M. vengono applicate dal G.I.P. Per la concessione non è indispensabile il requisito della gravità degli indizi di reato.

Le ordinanze che applicano misure cautelari, personali o reali, possono essere impugnate dinanzi al **Tribunale del Riesame**, che decide a sua volta con ordinanza.

Contro quest'ultima si può ricorrere per Cassazione.

O) ARRESTO - FERMO - ARTT. 380 E SEGG. C.P.P.

L'arresto, obbligatorio o facoltativo a seconda dei reati su cui interviene, consiste nella privazione della libertà personale operata dalla Polizia Giudiziaria sul presupposto della flagranza o quasi-flagranza di reato.

Il fermo è invece una forma di privazione della libertà operata dalla Polizia Giudiziaria o disposta dal P.M. nei confronti di persona indiziata di un delitto anche fuori dai casi di flagranza, se sussiste concreto pericolo di fuga. E' consentito solo per determinati reati.

Entrambe le misure devono essere convalidate dal Giudice (G.I.P. oppure Tribunale monocratico, a seconda del tipo di reato) con un procedimento che si svolge in tempi brevissimi, in Camera di Consiglio, con la partecipazione del difensore. Quasi sempre, ma non sempre, alla convalida del provvedimento di arresto o di fermo segue l'applicazione di una misura cautelare personale "su richiesta del P.M."

I GRADI DI GIUDIZIO

Con la lettura della sentenza da parte del Tribunale o della Corte d'Assise o del GUP che ha celebrato il rito abbreviato si conclude il giudizio di primo grado.

Contro tale sentenza le parti possono proporre appello instaurando in tal modo il giudizio di secondo grado.

L'appello contro le sentenze del G.U.P. e del Tribunale (monocratico o collegiale) viene deciso dalla Corte d'Appello, che ha competenza regionale.

L'appello contro le sentenze della Corte d'Assise viene deciso dalla Corte d'Assise d'Appello (con competenza regionale).

L'appello contro sentenza emessa dal G.U.P. in abbreviato per reati di competenza della Corte d'Assise viene deciso dalla Corte d'Assise d'Appello.

Il giudizio di secondo grado si svolge sostanzialmente attraverso un riesame di tutti gli atti del primo grado e solo in casi eccezionali vede l'assunzione di nuove prove da parte del Giudice d'Appello.

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello è possibile ricorrere per Cassazione.

In questo caso, però, non si ha un vero e proprio terzo grado di giudizio perché la Corte di Cassazione (unica in tutta Italia e con sede a Roma) valuta soltanto le questioni di legittimità e cioè il rispetto di tutte le norme di diritto sostanziale e processuale nell'ambito dell'intero processo. Alla Corte di Cassazione non compete l'esame delle questioni di merito.

I casi di ricorso sono tassativamente previsti dal Codice di Procedura Penale all'art. 606.

Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono inappellabili. Contro di esse è possibile solo ricorrere per Cassazione per violazione di legge.